



COMUNE di CORNUDA

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n del 21 giugno 2018

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «codice») ha per oggetto la costituzione e del “Fondo per funzioni tecniche” ed i criteri e le modalità di ripartizione dello stesso.
2. Gli incentivi competono al responsabile unico di procedimento, ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e determinato (purché in servizio per periodi continuati superiori a sei mesi) ai collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile, che svolgono funzioni tecniche.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina al “Fondo per funzioni tecniche” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara.
2. Le risorse per la costituzione del fondo, sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. La quota del 80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e di Irap.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione delle opere e/o spese per investimenti;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti
 - c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) di responsabile unico di procedimento (RUP);
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) direzione lavori
 - g) collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
4. La restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. Gli affidamenti delle attività e/o funzioni tecniche sono effettuati nell'ambito della specifica programmazione (elenco annuale dei lavori pubblici) per quanto riguarda il Responsabile del Servizio e con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo ove possibile, un'opportuna rotazione del personale, per i dipendenti anche amministrativi e i collaboratori.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le OPERE o LAVORI:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Attività di programmazione delle spese di investimento	10%
Valutazione preventiva dei progetti e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	20%
Esecuzione della sicurezza in fase di esecuzione e/o direzione dei lavori	10%
Responsabile unico di procedimento	40%
Collaudo tecnico - amministrativo	10%
Collaudo statico	10%
Totale	100%

- per i SERVIZI o FORNITURE:

Per appalti fino alla soglia comunitaria

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Attività di Programmazione della spesa e predisposizione quadro economico per la fornitura beni e servizi	15%
Valutazione preventiva dei progetti e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25%
Responsabile unico di procedimento	30%
Verifica in fase di esecuzione	25%
Verifica di conformità	5%
Totale	100%

Per appalti superiori alla soglia comunitaria.

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Attività di Programmazione della spesa e predisposizione quadro economico per la fornitura beni e servizi	50%
Scelta del contraente e affidamento appalto con predisposizione capitolato, bando di gara e lettere invito per procedure ristrette e monitoraggio tempi svolgimento procedure di affidamento	20%
Responsabile unico di procedimento	10%
Controllo esecuzione appalto	20%
Totale	100%

2. Qualora due o più prestazioni siano state affidate allo stesso titolare di funzioni le singole quote di competenza sono cumulate mentre, se la stessa prestazione è stata affidata a più soggetti, la quota relativa all'attività prestata viene suddivisa equamente fra i partecipanti.
3. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia beneficiario dell'incentivo, la corresponsione, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta, viene disposta dal Segretario Comunale.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano una economia di spesa.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 – Svolgimento dell'attività e copertura assicurativa

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale in forza del presente regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
5. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dagli incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico, secondo le norme

del diritto privato e della deontologia professionale, e possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.

6. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
7. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
8. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato a professionisti esterni; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, gli uffici dovranno attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
9. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.
10. Il Comune assume l'onere di contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, come previsto dagli artt. 6 comma 5 e 8 comma 6 della L.R. 27/2003 e dall'art. 24 comma 4 del Codice, salvo sopravvenute modifiche legislative.

Art. 8 - Termini temporali

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 – Riduzioni del Fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi

1. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non vengono rispettati, il Responsabile del settore sentite le motivazioni dei ritardi fornite dal responsabile del procedimento, se accerta la mancanza di idonea, insufficiente, contraddittoria motivazione procederà alla riduzione del 1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo fino al massimo di 30 giorni.
2. Nel caso in cui le attività e i tempi programmati siano in tutto o in parte effettuate dal Responsabile del servizio, la valutazione negativa per i ritardi e gli aumenti di costo delle opere e/o servizi influirà in sede di corresponsione dell'indennità di risultato.
3. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato che le motivazioni del ritardo sono da imputare a fattori esterni.
4. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.
5. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
6. L'Ente ha diritto di recuperare delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

Articolo 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.